



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

PROT. N. 2183-20

Ai Magistrati

Alle Segreterie

Al Responsabile del CIT

**Ai Responsabili delle Aliquote di
Polizia giudiziaria**

NUOVA DISCIPLINA IN MATERIA DI INTERCETTAZIONI
DECRETO LEGISLATIVO N.216/2017 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI

DISPOSIZIONI DI ATTUAZIONE

1. Premessa.

Sul tema della riforma legislativa in materia di intercettazioni si è già avuto modo di intervenire in più occasioni:

- con il provvedimento del **12 maggio 2020** (prot.n.41/20) si è proposta una prima interpretazione della nuova disciplina e si sono elaborate le conseguenti linee guida per l'applicazione delle norme che entreranno in vigore il prossimo 1° settembre 2020;
- con il provvedimento del successivo **8 giugno 2020** si sono diramate le necessarie disposizioni alla polizia giudiziaria, nonché elaborate le "*Indicazioni affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o relative a dati personali sensibili*", in adempimento di quanto previsto dall'art.268, comma 2 bis c.p.p.

Con questo provvedimento, in attesa dell'emanazione dei preannunciati Decreti ministeriali, si intendono dare ulteriori disposizioni di dettaglio, integrative di quanto già disposto e ove necessario per la prima concreta attuazione della disciplina di prossima entrata in vigore.

Resta inteso che quanto annotato e disposto nei due citati provvedimenti deve non solo essere qui integralmente richiamato, ma anche costituirne parte integrante.

2. L'entrata in vigore della riforma.

Come noto, ma conviene qui ribadirlo, la riforma entrerà in vigore dal **1° settembre 2020** e la nuova disciplina si applicherà soltanto ai procedimenti penali iscritti dopo il 31 agosto 2020, ossia dal successivo 1° settembre.

Pertanto, se prima del 1° settembre 2020 si siano già instaurati procedimenti nei quali si è ricorso o si debba ancora ricorrere a intercettazioni, continuerà a trovare applicazione la “vecchia” disciplina, quella nuova essendo prevista soltanto per i procedimenti che saranno iscritti dal 1° settembre 2020. In attuazione,

- tutti gli atti inerenti alle intercettazioni disposte per procedimenti iscritti prima del 1° settembre 2020, non dovranno essere digitalizzati e inseriti in TIAP-DOCUMENT@ area dedicata, né, una volta concluse le operazioni di intercettazione, dovranno essere immediatamente trasmessi nell'archivio dedicato, ma resteranno nel fascicolo del p.m., trovando applicazione la precedente normativa con tutte le relative conseguenze;
- i procedimenti iscritti dal 1° settembre prossimo seguiranno la nuova disciplina e le disposizioni di attuazione come di seguito.

3. L'art.268, comma 2 bis c.p.p. e le intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.

Come noto, la riforma ha

- cancellato il divieto di trascrivere nei verbali della polizia giudiziaria (i cosiddetti brogliacci) le conversazioni **irrilevanti** ai fini di indagine
- rivisitato quello sulle conversazioni **non rilevanti e** contenenti **dati personali sensibili**,

riformulando in questi termini l'art.268, comma 2 *bis* c.p.p.:

“Il pubblico ministero dà indicazioni e vigila affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o quelle che riguardano dati personali definiti sensibili dalla legge, salvo che risultino rilevanti ai fini delle indagini”.

In attuazione:

- in data 8 giugno 2020 si sono emanate le direttive che la polizia giudiziaria dovrà seguire sia nella redazione dei verbali che nel nuovo rapporto che deve instaurarsi col p.m. e se ne richiama qui il contenuto;
- parimenti, col medesimo provvedimento si sono date le *“Indicazioni affinché nei verbali non siano riportate espressioni lesive della reputazione delle persone o relative a dati personali sensibili”*, in adempimento di quanto previsto dall'art.268, comma 2 bis c.p.p.;
- costituendo le *“Indicazioni”* dei criteri di ordine generale, astrattamente applicabili a ogni indagine sarà, comunque, necessario che il p.m., se il caso, dia anche disposizioni di carattere particolare e aderente alle esigenze particolari del procedimento, nonché controlli

l'operato della polizia giudiziaria, mantenendosi costantemente aggiornato sull'andamento delle operazioni, spettando a lui soltanto valutare se nel "brogliaccio" dovranno essere riportate anche le trascrizioni di intercettazioni lesive della reputazione o riportanti dati personali sensibili qualora ritenute rilevanti per le indagini e secondo i criteri già indicati col provvedimento del 12 maggio 2020 (paragrafo 8);

- nell'esercizio di questa valutazione, in caso di dubbio non immediatamente risolvibile, il p.m. si consulterà col Procuratore Aggiunto ovvero col Procuratore;
- qualora si versi in caso di "rilevanza parziale", si ribadisce che, laddove non sia possibile separare gli elementi rilevanti ai fini dell'indagine dalle esigenze di riservatezza ricorrendo nella trascrizione a "omissis", la registrazione sarà necessariamente *rilevante* e, pertanto, integralmente trascrivibile, in quanto la riforma ha previsto che la tutela della riservatezza debba comunque cedere il passo alle esigenze dell'indagine.

Ed è ancora da considerare che valutare la rilevanza delle intercettazioni nei primi momenti dell'indagine rischia di risolversi in una erronea anticipazione di quei giudizi che solitamente si formulano alla fine dell'inchiesta, perché, ad esempio, solo all'esito dell'istruttoria un dialogo che contenga anche dati personali sensibili si potrebbe rivelare prezioso, mentre tale non lo si reputava in un primo tempo.

Per questa ragione, si ribadisce che sarà sempre strategicamente opportuno chiedere al g.i.p. l'autorizzazione a ritardare il deposito degli atti fino al termine dell'indagine.

Ed infatti, se la redazione dell'elenco delle intercettazioni ritenute rilevanti e la relativa procedura prevista dall'art.268, comma 6 c.p.p. avrà luogo non immediatamente dopo la chiusura delle operazioni di intercettazione ma al termine delle indagini (ottenuta l'autorizzazione del g.i.p. a ritardare il deposito), potrebbe costituire l'occasione per una rivisitazione critica del materiale e di quelle prime indicazioni alla p.g. di non trascrivere registrazioni contenenti espressioni lesive alla reputazione o dati personali sensibili, poi divenute però rilevanti per le indagini a seguito di una rivalutazione complessiva di quanto acquisito.

4. Le conversazioni irrilevanti.

Con il provvedimento del 12 maggio 2020 (paragrafo 10) si è ritenuto plausibile che non sia comunque necessario che i verbali riportino dialoghi o comunicazioni del tutto **irrilevanti** per le indagini tanto per l'oggetto della conversazione quanto per i soggetti interlocutori, quali quelli attinenti ad argomenti di vita familiare o sociale che non abbiano alcuna attinenza con l'indagine in corso.

In attuazione, si è già indicato alla polizia giudiziaria di sostituire la trascrizione, anche solo sommaria di tali intercettazioni, con gli usuali incisi "*dialogo irrilevante per le indagini*", "*conversazione familiare*" e simili.

5. Conversazioni inerenti al mandato difensivo.

Anche per l'attuazione della nuova formula dell'art.103, comma 5 c.p.p. con le direttive emanate in data 8 giugno 2020 si è già disposto che qualora, malgrado il divieto normativo, la conversazione

sia registrata la polizia giudiziaria si limiterà ad annotare nel brogliaccio la data, l'ora e il dispositivo oggetto di intercettazione.

Peraltro, qualora la p.g., per la peculiarità del caso concreto, abbia dei dubbi sull'inerenza della specifica conversazione intercettata all'esercizio delle funzioni difensive si è altrettanto già disposto che dovrà necessariamente raccordarsi ed interloquire con il pubblico ministero per le conseguenti sue valutazioni.

In caso di dubbio, il pubblico ministero si consulterà col Procuratore Aggiunto o col Procuratore.

A tutela, qualora la decisione sia nel senso della trascrizione, si adotterà il relativo provvedimento sottoscritto anche dal Procuratore Aggiunto o dal Procuratore.

6. La trasmissione dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell'archivio (le modifiche agli artt.268, 269, l'abrogazione dell'art. 268 bis c.p.p.).

Sempre richiamando quanto annotato nel provvedimento del 12 maggio scorso (paragrafo 12), la nuova disciplina ha snellito la procedura da seguire una volta ultimata l'intercettazione, sostituendo il comma 4 dell'art.268 c.p.p., aggiungendovi il comma 5 e abrogando il successivo art.268 bis.

Stabilito quali intercettazioni possano essere annotate nel brogliaccio (non i dialoghi col difensore; non quelle di cui all'art.268, comma 2 bis c.p.p. se non rilevanti ai fini delle indagini) e come (ossia con trascrizione se rilevanti, ovvero con mera indicazione di sintesi dell'oggetto se del tutto irrilevanti), gli atti saranno trasmessi al p.m. per la conservazione nell'archivio e per il successivo deposito alla difesa: *"I verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell' archivio di cui all'articolo 269, comma 1."* (nuovo art.268, comma 4 c.p.p.).

Nel corso del procedimento, pertanto, potranno susseguirsi più trasmissioni relative alla medesima intercettazione.

Quindi: *"Entro cinque giorni dalla conclusione delle operazioni, essi (ndr: verbali e registrazioni) sono depositati presso l'archivio di cui all'articolo 269, comma 1, insieme ai decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato o prorogato l'intercettazione, rimanendovi per il tempo fissato dal pubblico ministero, salvo che il giudice non riconosca una proroga.*

Se dal deposito può derivare un grave pregiudizio per le indagini, il giudice autorizza il pubblico ministero a ritardarlo non oltre la chiusura delle indagini preliminari" (art.268, commi 4 e 5 c.p.p.).

In attuazione, si è già disposto, con la direttiva alla polizia giudiziaria in data 8 giugno scorso, che verbali e registrazioni siano immediatamente inoltrati al p. m., il quale ha l'obbligo di custodirli nell'archivio.

In attuazione, il pubblico ministero disporrà l'immediata trasmissione nell'archivio dedicato dei verbali, delle registrazioni, nonché delle richieste e dei decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le intercettazioni.

Oltre a questo obbligo di pronta custodia nell'archivio, entro 5 giorni dalla conclusione delle operazioni il p.m. dovrà depositare i verbali, le registrazioni, nonché i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le intercettazioni custoditi nell'archivio, ossia dovrà metterli a disposizione dei difensori per un tempo che prefisserà (*discovery*).

La norma non prevede che il p.m. mantenga il deposito degli atti per un periodo stabilito, utile a consentire ai difensori di prenderne cognizione¹.

Resta, comunque sia, salva la possibilità, ancorata al grave pregiudizio per le investigazioni, di ritardare il deposito ai difensori al termine delle indagini, dietro autorizzazione del giudice (ritardo della *discovery*: art.268, comma 5 c.p.p.) e si è già suggerito che questa eccezione si traduca nella regola ordinaria.

In attuazione, pertanto, del combinato disposto tra gli artt.268, 269 c.p.p. e l'art.89 *bis* disp. att. c.p.p. (a sua volta modificato dal DL n.161/2019 rispetto al testo della riforma: v. *infra*) si dispone che:

- i verbali della p.g. e le registrazioni, saranno custoditi dal p.m. nell'archivio delle intercettazioni immediatamente dopo che la polizia giudiziaria li avrà trasmessi;
- parimenti, nell'archivio sarà custodito "*ogni altro atto*" relativo alle intercettazioni (art.269 comma 1 c.p.p.);
- salva l'autorizzazione del giudice a ritardare al termine delle indagini preliminari l'adempimento (eseguendolo unitamente all'invio dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p.), il p.m., depositerà ai difensori i verbali, le registrazioni e i decreti che hanno disposto, autorizzato, convalidato, prorogato le intercettazioni, entro 5 giorni dal termine delle operazioni di intercettazione, mettendoli a loro disposizione nell'archivio.

7. L'archivio delle intercettazioni.

La trasmissione dei verbali e delle registrazioni (e dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche) comporta un preciso **obbligo di custodia e di segreto**, posto che il p.m. dovrà custodirli nell'**archivio delle intercettazioni**, qui restando coperti dal segreto d'indagine fino al momento del deposito ai difensori (entro i 5 gg. dalla conclusione delle relative operazioni o non oltre la chiusura delle indagini preliminari: art.268, commi 4 e 5 c.p.p., nonché artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.).

Dell'archivio si è diffusamente trattato nel provvedimento del 12 maggio scorso e non resta che qui richiamarne il contenuto (paragrafi 13 e 14).

In attuazione, si dispone a far tempo dal prossimo 1° settembre l'istituzione dell'**archivio dedicato alle intercettazioni gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica** al fine di custodire il materiale e gli atti relativi alle intercettazioni in un luogo dedicato, per garantirne la **segretezza** (art.269 c.p.p.)².

L'archivio custodirà i verbali delle operazioni, le registrazioni, i decreti del giudice, le richieste e i provvedimenti di urgenza del p.m., nonché anche le **annotazioni** con cui la p.g. informa sulle operazioni di registrazione in corso e sugli esiti, per quanto già annotato nel provvedimento del 12 maggio scorso e che qui si richiama (paragrafo 13).

¹ Tuttavia, laddove il termine posto dal p.m. sia troppo limitato per l'esercizio dei diritti della difesa, quest'ultima potrà chiedere una proroga al giudice per le indagini preliminari (art.268, comma, ultima parte, c.p.p.).

² Sorge, però, spontaneo chiedersi quale disciplina possa applicarsi se, disposte le intercettazioni, gli atti siano poi trasmessi ad altra autorità giudiziaria per competenza a fronte dell'inciso "*I verbali e le registrazioni, e ogni altro atto ad esse relativo, sono conservati integralmente in apposito archivio gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore... dell'ufficio che ha richiesto ed eseguito le intercettazioni.*".

A sua volta l'art. 89 bis disp.att.c.p.p., come modificato dal DL n.161/2019, disciplina anche le **modalità operative** dell'archivio:

“1. Nell'archivio digitale istituito dall'art.269 del codice, tenuto sotto la direzione e la vigilanza del Procuratore della Repubblica, sono custoditi i verbali, gli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono.

2. L'archivio è gestito con modalità tali da assicurare la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia. Il Procuratore della Repubblica impartisce, con particolare riguardo alle modalità di accesso, le prescrizioni necessarie a garantire la tutela del segreto su quanto ivi custodito.

3. All'archivio possono accedere, secondo quanto stabilito dal codice, il giudice che procede e i suoi ausiliari, il pubblico ministero e i suoi ausiliari, ivi compresi gli ufficiali di polizia giudiziaria delegati all'ascolto, i difensori delle parti, assistiti, se necessario, da un interprete. Ogni accesso è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data, ora iniziale e finale, e gli atti specificamente consultati.

4. I difensori delle parti possono ascoltare le registrazioni con apparecchio a disposizione dell'archivio e possono ottenere copia delle registrazioni e degli atti quando acquisiti a norma degli articoli 268, 415 bis e 454 del codice. Ogni rilascio di copia è annotato in apposito registro, gestito con modalità informatiche; in esso sono indicate data e ora di rilascio e gli atti consegnati in copia.”

Pertanto:

- il termine *archivio* si riferisce sia a un luogo sia a uno strumento informatico sito in quel luogo ed entrambi dedicati alla gestione delle intercettazioni;
- col termine *archivio delle intercettazioni* si intende l'insieme documentale, cartaceo, digitale e informatico inerente all'attività di intercettazione, nonché le registrazioni oggetto dell'attività
- l'*archivio delle intercettazioni* si compone di
 - a) un *archivio documentale*, destinato a custodire il **materiale cartaceo** delle intercettazioni posto che, attualmente è ancora da emanare il Decreto ministeriale col quale *“sono stabilite le modalità e i termini a decorrere dai quali il deposito degli atti e dei provvedimenti relativi alle intercettazioni è eseguito esclusivamente in forma telematica nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici”* (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019);
 - b) un *archivio dedicato TIAP*, ossia la partizione di TIAP-DOCUMENT@ dedicata all'inserimento nell'applicativo della documentazione cartacea una volta digitalizzata (richieste e provvedimenti di urgenza del p.m.; decreti del g.i.p.; annotazioni di p.g.);
 - c) un *archivio digitale* ossia i server e gli applicativi informatici destinati a custodire le registrazioni dopo il cosiddetto conferimento, ossia la procedura di riversamento nell'archivio digitale dei risultati delle captazioni effettuate dalle società fornitrici del servizio e che deve avvenire immediatamente dopo la cessazione delle operazioni;

- al Procuratore della Repubblica è demandato di vigilare sulle modalità di accesso all'archivio, affinché solo le persone autorizzate abbiano accesso al luogo e agli atti depositati e consultabili.

In attuazione

- **quanto al luogo**, l'archivio ha ubicazione nell'immobile di via Vittorio Amedeo II, già sede del CIT ed è organizzato nel rispetto delle misure di sicurezza e di segretezza, essendo *presidiato* da strumenti di video sorveglianza e di monitoraggio degli ingressi, nonché dotato di personale (di p.g. nominato con atto a parte) incaricato di accompagnarvi le persone legittimate ad accedervi (giudici, difensori, se del caso interpreti, personale di p.g.) e di un registro informatico (Mod.37 bis) sul quale saranno annotati i nominativi delle persone autorizzate all'accesso, il giorno e l'ora di ciascun ingresso, il numero del procedimento per il quale l'accesso è stato consentito ed è dotato delle necessarie apparecchiature per l'ascolto delle registrazioni;
- tra l'altro, queste disposizioni garantiscono che l'archivio sia gestito con modalità tali da assicurare ***“la segretezza della documentazione relativa alle intercettazioni non necessarie per il procedimento, ed a quelle irrilevanti o di cui è vietata l'utilizzazione ovvero riguardanti categorie particolari di dati personali come definiti dalla legge o dal regolamento in materia”***, ossia mantenere il segreto su quelle intercettazioni che non entreranno a far parte di quelle che saranno acquisite al procedimento e che dovranno restare custodite nell'archivio. Per tutte queste finalità, è previsto che, con Decreto ministeriale, da adottare dopo aver sentito il Garante per la protezione dei dati personali, siano fissati *“i criteri per regolare le modalità di accesso all'archivio...nonché di consultazione e richiesta di copie, a tutela della riservatezza degli atti ivi custoditi”* (art.2, comma 5 D.L. n.161/2019);
- in questo luogo trovano sede l'*archivio documentale*, l'*archivio digitale*, l'*archivio dedicato TIAP*;
- egualmente è destinato un locale per garantire alle persone “esterne” legittimate di aver accesso al materiale delle intercettazioni, essendosi predisposte già ora due postazioni per la consultazione dell'applicativo TIAP dedicato e l'audizione delle fonie
- parimenti è previsto che tutti i soggetti legittimati a fare accesso ai locali in via continuativa siano dotati di badge di riconoscimento, mentre l'accesso del personale di società erogatrici di servizi (quali quello di pulizia dei locali) sia permesso soltanto a persone identificate, autorizzate e che svolgano i servizi in orari prestabiliti e sotto il controllo del Responsabile del CIT o delegato

Quanto agli **atti che devono essere conferiti nell'archivio**, oltre quanto già annotato, in attuazione si dispone che:

- il p.m. trasmetterà i già indicati atti e materiali (verbali, registrazioni, decreti del g.i.p., richieste e provvedimenti del p.m.) subito dopo l'inoltro dei verbali eseguito dalla p.g. a chiusura delle operazioni;
- la norma prevede, infatti, che *“i verbali e le registrazioni sono immediatamente trasmessi al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio...”*;

- il p.m. non potrà, pertanto, trattenere nel proprio fascicolo o nella Segreteria questo materiale una volta ricevuto dalla p.g.;
- se vero che l'avverbio "immediatamente" appare obbligo posto sulla p.g., comunque sia il p.m. non potrà trattenere presso di sé la "documentazione", se non per il tempo necessario a inoltrarla all'archivio
- si tenga conto che se non è prevista sanzione per un eventuale ritardo e se è stabilito che il p.m. debba depositare ai difensori gli atti e le fonie entro 5 giorni dalla fine delle operazioni della p.g., tranne l'autorizzazione del gip al ritardato deposito, tuttavia si tratta di disposizione che non incide sull'obbligo del p.m. di trasmettere il materiale in archivio, posto che disciplina l'ulteriore incumbente, successivo, di dare l'avviso ai difensori del deposito del materiale per consentire l'esercizio dei relativi diritti;
- si ritiene che debbano essere trasmesse in archivio anche le **annotazioni** con cui la p.g. informa sulle operazioni di registrazione in corso e sugli esiti, per quanto già annotato nel provvedimento del 12 maggio scorso e che qui si richiama;
- del resto, il D.M. 20.4.2018, all'art. 1 (funzione dell'archivio) prevede che:

"1. Nell'archivio riservato istituito presso l'ufficio del pubblico ministero ai sensi dell'articolo 89-bis.. sono custoditi e conservati, sino al termine indicato dall'articolo 269, comma 2, primo periodo... gli originali dei verbali, delle annotazioni e degli atti e le registrazioni delle intercettazioni a cui afferiscono, ivi inclusi quelli relativi alle comunicazioni o conversazioni inutilizzabili o non rilevanti ai sensi dell'articolo 268, comma 2-bis....

2. Fino alla attuazione del processo penale telematico presso gli uffici interessati, il pubblico ministero provvederà a formare copia informatica della documentazione analogica di cui al comma 1, al fine di consentirne la conservazione e la consultazione in formato digitale, attraverso gli applicativi messi a disposizione dal Ministero della giustizia".

Come si è rilevato nel provvedimento dello scorso 12 maggio "La disciplina dedicata all'archivio delle intercettazioni non tiene adeguatamente in conto che seppur si riferisca ad un archivio digitale, tuttavia il formato cartaceo degli atti rappresenta ancora una tipologia prevista per legge nel procedimento penale. Per questo si è annotato che col termine "archivio" si dovrà far riferimento anche ad un luogo. E si tratta di un luogo dove dovranno essere custoditi tutti gli atti in formato cartaceo attinenti alle intercettazioni e dovrà essere certamente un luogo capiente, valutando la mole di atti (fascicoli delle intercettazioni, annotazioni di p.g. con relative trascrizioni, decreti e quant'altro). Si profilano prossime difficoltà logistiche. In questo luogo, come rilevato, troverà anche sede l'archivio digitale, ossia l'applicativo sul quale saranno "caricati" digitalmente gli atti inerenti alle intercettazioni e le fonie delle registrazioni...Questa coabitazione forzata trova eco nel disposto di cui all'art.267, comma 5 c.p.p., il quale prevede il registro delle intercettazioni:

"In apposito registro riservato gestito, anche con modalita' informatiche, e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica, sono annotati, secondo un ordine cronologico, i decreti che dispongono, autorizzano, convalidano o prorogano le intercettazioni e, per ciascuna intercettazione, l'inizio e il termine delle operazioni."

Significa che si prevede ancora un registro cartaceo deputato all'annotazione cronologica delle intercettazioni.

La finalità dell'archivio è di mantenere lo stretto riserbo (o meglio il segreto) sulle intercettazioni in corso e su quelle eseguite fino a quando non sarà necessario procedere al deposito degli atti alle difese.

Fino al deposito degli atti, sarà responsabilità dell'inquirente mantenere il segreto, immediatamente destinando all'archivio ogni "carta" relativa alle intercettazioni pervenutagli dalla p.g., non potendola trattenere nel fascicolo.

Si dovrà, inoltre e all'avvio della procedura di intercettazione, creare (anche) un formato digitale degli atti che troveranno sede nel sistema informatico dedicato TIAP, destinato a custodire sia quelli del p.m. (le richieste di autorizzazione, i decreti d'urgenza, le richieste di proroga) sia quelli di competenza del gip (autorizzazioni, proroghe).

In sostanza, al formato cartaceo corrisponderà un formato digitale degli stessi atti.

In costanza di intercettazioni e/o fino al momento del deposito degli atti, l'inquirente potrà sempre accedere all'archivio...ossia ricorrendo all'applicativo TIAP dedicato, per consultare i risultati delle intercettazioni e utilizzare il materiale necessario per eventuali richieste di proroga, per nuove richieste di estensione delle captazioni, per l'elaborazione di una richiesta cautelare.

E' un prezzo che si deve pagare per evitare ogni ragionevole rischio di diffusività delle registrazioni fino al momento del deposito e per maggiormente responsabilizzare il p.m. e la p.g., posto che se tale rischio si verificasse non si potrebbe chiederne ragione anche alle difese."

In attuazione, quanto alla trasmissione del *materiale* all'archivio, si dispone che:

- la trasmissione della **documentazione cartacea** sarà curata dai magistrati, per il tramite delle relative Segreterie, una volta ricevuti i verbali di chiusura dell'intercettazione e le registrazioni dalla p.g., provvedendo a inoltrarli unitamente ai provvedimenti del p.m. e del g.i.p.
- la trasmissione dei **documenti digitali** avverrà progressivamente, nel corso delle intercettazioni, dovendo, di volta in volta, trasmettere tramite TIAP-DOCUMENT@ al g.i.p. le richieste di autorizzazione, proroga, convalida.
- in questo caso, sarà necessario redigere l'atto, stamparlo e sottoscriverlo; quindi *scansirlo* e inserirlo nell'applicativo TIAP per poi inoltrarlo al Giudice.

Al proposito, al di là dei *webinar* predisposti dal DOG del Ministero della Giustizia, questo Ufficio, grazie al Magrif, dr.ssa Chiara Canepa, ha destinato due sessioni ai magistrati per l'istruzione dell'uso dell'applicativo, nonché altre sessioni al personale amministrativo e la registrazione delle sessioni è disponibile nell'applicativo TEAMS.

Sono, pertanto, abilitati a usare l'applicativo TIAP tutti i magistrati e tutto il personale delle loro Segreterie (oltre al Responsabile del CIT).

Così si è stabilito di organizzarsi, tenendo conto che la già gravissima crisi di carenza del personale è destinata ad acuirsi entro la fine dell'anno, quando le unità destinate alle Segreterie dei magistrati si ridurranno, per ciascuna delle quattro Segreterie, di una componente in ragioni di quiescenze, in modo che tutte le Segreterie potranno contare soltanto su due addetti e non più su tre (inoltre, la Segreteria del Procuratore e del Procuratore Aggiunto è retta da una sola unità dal dicembre 2019, pur entrambi essendo assegnatari di procedimenti penali, prendendo parte, seppur in misura ridotta rispetto ai Sostituti, ai turni "urgenza" e a quelli del Gruppo Specialistico di appartenenza).

Per queste cogenti ragioni, sia il personale amministrativo che i magistrati sono stati abilitati e istruiti all'uso dell'applicativo TIAP, onde anche i secondi siano messi in grado di operare nella materia delle intercettazioni anche senza contare sul primo.

Solo l'applicazione pratica della riforma a far tempo dal prossimo 1° settembre sarà in grado di stabilire se questo processo di scansione e trasmissione degli atti al g.i.p. sia demandabile soltanto al personale amministrativo o sia necessario l'intervento diretto del magistrato.

Intanto, si è già previsto che la polizia giudiziaria trasmetta le annotazioni in materia anche in formato pdf e ricorrendo al Portale delle notizie di reato, in modo che questa documentazione sia agevolmente acquisibile nel TIAP.

Infine, anche il Tribunale si è dotato dell'applicativo e, a breve, seguiranno dei momenti di sperimentazione della trasmissione degli atti da un ufficio (richieste di autorizzazione) all'altro (decreti autorizzativi).

Quanto alla cosiddetta **procedura di conferimento** del materiale fonico dalle società erogatrici dei servizi di captazione all'archivio, nel prossimo mese di agosto si eseguiranno più test per verificare la funzionalità del sistema, la tempistica dei trasferimenti e le eventuali criticità di fruizione del materiale riversato nell'archivio.

Eseguiti i test, saranno emanate le necessarie disposizioni, anche nei confronti delle società erogatrici del servizio, se il caso.

Quanto all'**accesso all'archivio**, sempre richiamando quanto sopra annotato e quanto rilevato nel provvedimento del 12 maggio scorso, in attuazione del disposto dell'art.89 bis disp.att.c.p.p. si dispone che

- possono accedere all'archivio soltanto le persone legittimate, ossia il pubblico ministero, i suoi ausiliari, il personale di p.g. delegato all'ascolto, eventuali interpreti (sia il personale della p.g. che gli ausiliari del p.m. dovranno essere espressamente e nominativamente autorizzati da quest'ultimo), nonché il giudice e i suoi ausiliari, i difensori delle parti, se il caso assistiti da un interprete;
- coloro che chiederanno di accedere all'archivio sono tenuti a dimostrare la loro legittimazione a norma dell'articolo 89-bis, comma 3 disp.att.c.p.p. e saranno identificati;
- dal 1° settembre prossimo sarà istituito il Registro informatico per l'annotazione dei nominativi delle persone autorizzate all'accesso, del giorno, dell'ora di ciascun ingresso, del numero di procedimento per il quale l'accesso è consentito (Mod.37 bis);
- è fatto divieto a chiunque di recare nel locale dedicato all'ascolto delle fonie e alla visione degli atti apparsi di fotografia e di registrazione, quali, ad esempio, *smartphone* e simili;
- al personale delle società che operano nel CIT per finalità di assistenza e manutenzione da remoto, sarà consentito di accedere soltanto previa individuazione/autenticazione dei legittimati (già censiti).

In particolare, per i **difensori** si dispone anche che:

- l'accesso sarà consentito solo per l'esame degli atti e l'audizione delle fonie nel locale dedicato;
- il difensore interessato dovrà prima recarsi presso la Segreteria del p.m. titolare dell'indagine e depositare la richiesta di accesso per l'esercizio dei relativi diritti;
- il p.m. provvederà all'autorizzazione;
- quindi, l'addetto allo sportello, inserirà l'autorizzazione nell'applicativo, accedendovi con le proprie credenziali;
- il difensore si recherà nel locale dedicato all'ascolto, sottoposto a videosorveglianza continua dove, previa identificazione a cura del personale addetto, verrà assegnato ad una

postazione e potrà accedere ai contenuti inserendo il codice fiscale e la *One Time Password* rilasciatagli;

- una volta inserite le credenziali, il sistema accerterà che le stesse non siano scadute e che non sia già stata eseguita la consultazione, in modo che il difensore possa procedere alla fase di fruizione dei contenuti;
- la sessione di consultazione informatica sarà, quindi, aperta, consentendo al difensore, attraverso il player realizzato dalle aziende fornitrici del servizio, di accedere ai contenuti;
- Il sistema “recupererà” l’intercettazione richiesta e, tramite la voce “Consulta”, si potrà accedere alla consultazione;
- non si pongono limiti temporali alla durata della consultazione;
- sarà necessario assicurarsi che il difensore, ultimata la consultazione, esca dal sistema premendo il pulsante “fine”; da quel momento, non sarà più possibile accedere ai contenuti autorizzati;
- sarà comunque necessario che, all’esito delle operazioni, l’addetto si accerti che il difensore sia regolarmente “uscito” dal sistema.

Oltre ai difensori e all’interprete che lo debba assistere, si ritiene di consentire l’accesso, previa richiesta motivata, anche a **coloro che svolgano la pratica forense** presso di quelli, posto che anche su costoro incombe l’obbligo della riservatezza e la loro posizione è parificata a quella degli avvocati sotto il profilo disciplinare.

Maggiore complessità attiene alla questione sugli **ausiliari del difensore**, posto che la norma consente l’accesso all’archivio espressamente soltanto all’interprete (art.89 bis disp.att.c.p.p.)

Valutando che, anche a seguito di modificazioni succedutesi nel tempo, la nuova disciplina non limita l’esercizio delle facoltà difensive, si ritiene di non escludere preventivamente che altri ausiliari del difensore possano accedere all’archivio, essendo, però, necessario che l’autorizzazione consegua a una richiesta esaurientemente motivata.

7.1. Il personale dedicato all’archivio.

Come noto, ai sensi dell’art. 269 c.p.p., l’archivio è gestito e tenuto sotto la direzione e la sorveglianza del Procuratore della Repubblica.

Oltre a questa espressa previsione, ricorrono altre figure che gestiscono e/o interagiscono con l’archivio, come anche risulta dagli orientamenti espressi dal DGSIA nel corso dell’attività formativa ancora *in itinere* e che ancora richiedono i relativi provvedimenti di dettaglio atti a chiarire le modalità pratiche di attuazione e che saranno emanati nel corso del prossimo mese di agosto, quando, anche a seguito di interventi di normazione secondaria, apparirà più chiaramente lo scenario in cui operare.

Intanto, secondo le indicazioni ministeriali si possono delineare le figure chiamate a intervenire nella complessiva attività di gestione dell’archivio al fine di garantirne il funzionamento, di sovrintendere sull’osservanza delle norme di legge e di concedere le necessarie autorizzazioni per l’accesso agli atti rinviando le indicazioni operative ai provvedimenti che saranno adottati a seguito dell’emanazione delle attese disposizioni regolamentari, ossia:

- **Procuratore:** esercita l'attività di vigilanza per il tramite di una Consolle, in modo da controllare le attività svolte dagli utenti dell'archivio. Tra altro, nomina un Delegato, nonché l'Amministratore Utenti, l'Addetto allo Sportello e l'Amministrativo;
- **Delegato e Gestore:** gestisce l'archivio digitale e vi inserisce i procedimenti, nomina gli utenti (autorizzatore ed operatore), associando loro il procedimento, nonché provvede alle esportazioni dei contenuti dell'archivio. Ha il compito di censire gli operatori, preposti al trasferimento nell'Archivio dei contenuti intercettati, nonché gli autorizzatori, preposti al rilascio delle autorizzazioni alla consultazione sui procedimenti.
- **Autorizzatore:** potrebbe fin d'ora essere identificabile nel p.m. titolare del procedimento.
Riguardo a ogni procedimento autorizza le richieste di consultazione, rilasciando un documento con le credenziali di accesso al sistema (codice fiscale e password one-time). L'autorizzazione potrà essere concessa per tutte le intercettazioni relative al procedimento penale, ovvero per specifici RIT o progressivi.
- **Operatore:** trasferisce i contenuti dai fornitori intercettazioni nell'archivio digitale (c.d. conferimento) e verifica il corretto inserimento nel sistema (c.d. sistema di conferimento) e può identificarsi nel responsabile della Sala C.I.T.
- **Amministratore utenti:** accede ad un applicativo separato dall'archivio digitale e censisce lo stesso Procuratore, l'Amministrativo, nonché l'Addetto allo sportello. Inoltre, provvede alla creazione dell'utente, attraverso il menu "Crea Nuovo", che grazie alla sezione Utente, permette di censire un nuovo utente in base al suo nome utente ADN. Tale figura di amministratore può individuarsi in una unità del personale amministrative da proporre al settore informatico.
- **Addetto allo Sportello:** raccoglie le richieste di consultazione, indirizzandole all'autorizzatore (ossia al p.m.). Si può identificare nei preposti alle singole Segreterie dei magistrati. Nella successiva fase, dopo l'emissione del provvedimento autorizzativo, si può identificare nel responsabile della sala C.I.T., che verifica l'esistenza dell'autorizzazione ed i suoi contenuti e consente l'accesso, con le modalità prescritte, presso una postazione (c.d. sistema di fruizione).
- **Amministrativo:** gestisce l'anagrafica dei fornitori accreditati presso l'Ufficio, inserendo le informazioni obbligatorie (ragione sociale; partita IVA; indirizzo della sede legale, con Cap; indirizzo PEC). Si può individuare nel responsabile della sala C.I.T., che compirà tale attività a tantum, per ciascuna società autorizzata allo svolgimento di operazioni d'intercettazioni presso quest'ufficio.

Una molteplicità di figure degne di Uffici giudiziari dotati di sufficiente personale, ma non certamente di questo Ufficio, nel quale sarà assai probabile che su una sola unità confluiranno diverse figure e ruoli previsti, laddove l'accentramento e l'aumento di incombenze non sarà un buon viatico per l'agevole funzionamento della riforma.

Tanto premesso, **si dispone l'istituzione dell'archivio dedicato alle intercettazioni a decorrere dal 1° settembre 2020**, riservando ulteriori provvedimenti organizzativi in ragione delle successive disposizioni legislative e regolamentari.

8. Il deposito degli atti, la procedura di acquisizione e di stralcio.

Il momento della conservazione nell'archivio è prodromico alla successiva **procedura di acquisizione e di stralcio** del materiale da effettuarsi, sotto il controllo del giudice e che consiste nel deposito degli atti, nella possibilità per la difesa di prenderne conoscenza (ma non di averne copia), nella fase di cernita di quelle intercettazioni che andranno a costituire il materiale probatorio e di quelle che resteranno conservate nell'archivio in quanto non rilevanti sulla prova dei fatti e delle responsabilità o contenenti espressioni lesive della reputazione delle persone o dati personali sensibili e sempreché non necessarie alle indagini.

In attuazione:

- secondo la **procedura ordinaria**, il p.m. entro i canonici 5 giorni dalla trasmissione, depositerà ai difensori atti e materiale, dando contestuale avviso che, entro un termine che sarà libero di stabilire, ma prorogabile dal g.i.p. dietro richiesta, avranno facoltà di accedere all'archivio e di prendere cognizione "*per via telematica*" di quanto lì custodito; pertanto, la modalità di consultazione è informatica (art.268, comma 6 c.p.p.);
- contestualmente al deposito degli atti, è opportuno che il p.m. provveda a indicare, mediante la redazione e il deposito di un **elenco**, le intercettazioni e i flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche che intende fare acquisire dal giudice, in quanto ritenuti rilevanti per la prova dei fatti e delle responsabilità³.

Secondo la novella, in questa prima fase i difensori hanno solo diritto di esaminare e prendere visione degli atti, di ascoltare le registrazioni e di prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche intercettate, ma non quello di estrarre copia degli atti, né di ottenere la trasposizione su supporto delle comunicazioni captate (artt. 268, comma 6 c.p.p. e 89 *bis*, comma 4 disp. att. c.p.p.).

9. L'acquisizione e lo stralcio; l'intervento del g.i.p.; la riproponibilità della procedura.

Scaduti i termini di cui all'art.268, comma 4 c.p.p. il g.i.p. deciderà senza formalità, acquisendo agli atti soltanto le intercettazioni e i flussi comunicativi informatici/telematici "**non irrilevanti**", anche dopo aver esercitato il diritto di accedere all'archivio per prendere visione degli atti e sentire le registrazioni (cfr. art.89 *bis*, comma 3 disp.att.c.p.p.).

³ Se vero è che l'art.268, comma 6 c.p.p. non prevede espressamente che il p.m. debba, con l'avviso di deposito, anche mettere a disposizione del difensore l'elenco in questione, altrettanto è vero che così è stabilito nell'art.415 bis, comma 2 *bis* ("*...l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà...di estrarre copia delle registrazioni...**indicati come rilevanti dal pubblico ministero.***"). Per evitare, pertanto, frizioni interpretative, si ritiene che il p.m. debba redigere l'elenco sia nel caso dell'avviso di cui all'art.415 bis c.p.p. che nel caso di applicazione della procedura di cui all'art.268, comma 6 c.p.p. Così si argomenta, anche considerando che l'art.268, comma 6 c.p.p. stabilisce che il giudice, scaduto il termine del deposito, dispone l'acquisizione delle intercettazioni o dei flussi delle comunicazioni informatiche e telematiche **indicati dalle parti**, che non appaiano irrilevanti, procedendo, anche d'ufficio, allo stralcio delle registrazioni e dei verbali di cui è vietata l'utilizzazione e di quelli che riguardano categorie particolari di dati personali, sempre che non ne sia dimostrata la rilevanza (art.268, comma 6 c.p.p.). Significa, pertanto, che sia il p.m. (si ritiene col deposito) sia il difensore (prendendo visione degli atti e dell'elenco del p.m. e nei termini, stabiliti o prorogati, di cui all'art.268, comma 4), saranno tenuti a indicare le intercettazioni che intendano acquisire, motivandone la rilevanza e potendo, quindi, intervenire un contraddittorio cartolare sul merito delle reciproche scelte, nel corso del quale ciascuno evidenzierà la rilevanza/irrilevanza, il divieto di uso, il contenuto di dati personali sensibili, con possibilità di integrare le richieste.

In questo caso, **non** è stabilito un termine entro il quale il g.i.p. debba assumere la decisione (a differenza dei 5 giorni previsti dall'abrogato art.268 *quater* c.p.p.).

La mancata previsione del termine entro cui il g.i.p. debba decidere potrebbe interferire con le determinazioni del p.m. in ordine all'esercizio dell'azione penale.

Per evitare che l'attesa della decisione del g.i.p. possa cagionare rallentamenti all'attività del p.m., gravidi di conseguenze negative (ad esempio: necessità di promuovere l'azione penale per evitare la scadenza dei termini cautelari), si deve convenire che tali eventuali ritardi non possano precludere l'esercizio dell'azione penale, sempre possibile, pertanto, sebbene la procedura di acquisizione/stralcio non si sia conclusa.

In attuazione:

- in questi casi il p.m. sarà libero di esercitare l'azione penale e sarà sempre necessario esercitarla per evitare la scadenza di termini cautelari.

In casi simili, malgrado l'esercizio dell'azione penale, il g.i.p. resterà funzionalmente competente a concludere la procedura di acquisizione/stralcio, nonché anche a conferire la perizia di trascrizione delle registrazioni (e quella di stampa dei flussi comunicativi) anche se il procedimento sia passato ad altra, successiva fase.

Adottata la decisione, con l'ordinanza del g.i.p. le intercettazioni e i flussi acquisiti entreranno a far parte del fascicolo del p.m. e, venendo meno il segreto, ai difensori sarà consentito di fare eseguire la trasposizione delle registrazioni acquisite su supporto informatico o altro strumento e di ottenere copia dei verbali delle comunicazioni acquisite (art.89 bis disp.att.c.p.p.).

Quanto alla procedura di "stralcio" avanti al g.i.p., alla conservazione nell'archivio delle intercettazioni non acquisite a fini di prova e alla possibilità di riproporre l'acquisizione di intercettazioni non ritenute a suo tempo utili o divenute successivamente rilevanti per il procedimento si richiamano le considerazioni di cui al provvedimento del 12 maggio scorso (paragrafo 15).

10. La possibilità dell'acquisizione delle intercettazioni senza ricorrere al g.i.p.: le ipotesi di cui agli artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.; la perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi di comunicazioni.

L'ordinaria procedura di acquisizione e di stralcio ne fa protagonista il g.i.p.

Sono, però, previste delle eccezioni, ossia quelle di cui ai nuovi artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.

10.1. L'eccezione di cui all'art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.

Come noto, l'art.268, comma 5 c.p.p. consente che il p.m., con l'autorizzazione del g.i.p. e valutato il grave pregiudizio delle indagini, possa ritardare alla chiusura delle indagini il deposito ai difensori degli atti dei verbali e delle registrazioni inerenti a operazioni ormai concluse.

Non occorre aggiungere altro rispetto a quanto già annotato nel provvedimento del 12 maggio scorso, se non ribadire, in attuazione, che:

- l'art.415 bis, comma 2 *bis* c.p.p. prevede che *"...l'avviso contiene inoltre l'avvertimento che l'indagato e il suo difensore hanno facoltà...di estrarre copia delle registrazioni...indicati come rilevanti dal pubblico ministero.."*;

- l'avviso, pertanto, dovrà contenere l'espressa informazione alla difesa dell'avvenuto deposito delle intercettazioni e delle facoltà relative (ossia: accedere all'archivio digitale, esaminare gli atti per via telematica, ascoltare le registrazioni e prendere cognizione dei flussi di comunicazioni informatiche e telematiche), nonché l'elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi informatici/telematici di cui s'intende chiedere l'acquisizione;
- la comunicazione e l'elenco delle intercettazioni potranno essere inseriti nell'avviso o allegati con atto a parte;
- qualora il difensore chieda l'acquisizione di intercettazioni non comprese nell'elenco, delle quali potrà estrarre copia, il p.m., se in disaccordo, ne rigetterà la richiesta (o l'accoglierà in parte) con decreto motivato;
- sebbene la norma non lo preveda espressamente, potrebbe accadere che il difensore, anche senza produrre un proprio elenco, tuttavia si limiti a contestare quello del p.m., ad esempio eccependo che alcune intercettazioni di cui si vorrebbe l'acquisizione siano del tutto irrilevanti, o di uso vietato; in questo caso, la via elettiva sarà quella di instaurare la procedura davanti al g.i.p., a garanzia di entrambe le parti in causa;
- dunque, in caso di disaccordo tra le parti, totale o parziale, dovrà aver luogo l'ordinaria procedura di acquisizione/stralcio davanti al g.i.p.
- in caso di accordo, ossia se il p.m. accolga le richieste del difensore e/o quest'ultimo non contesti le intercettazioni di cui all'elenco, la procedura di acquisizione e stralcio avrà luogo senza necessità di ricorrere al g.i.p., posto che l'accordo stesso comporterà, automaticamente, l'acquisizione delle intercettazioni al materiale probatorio dell'indagine, con contestuale trasmissione all'archivio delle intercettazioni non comprese negli elenchi condivisi;
- a seguito dell'accordo, pertanto, il p.m. acquisirà al fascicolo le intercettazioni "condivise", mentre con autonomo provvedimento disporrà che le altre restino custodite nell'archivio.

10.2. L'eccezione di cui all'art.454, comma 2 bis c.p.p.

L'art.454, comma 2 bis c.p.p. detta una disciplina analoga a quella appena esaminata.

In attuazione:

- nell'ipotesi particolare per cui il p.m. chieda il giudizio immediato senza prima provvedere alla procedura di cui all'articolo 268, commi 4, 5 e 6 c.p.p., con la richiesta dovrà depositare l'elenco delle intercettazioni e dei flussi comunicativi ritenute rilevanti a fini di prova;
- entro 15 giorni dalla notifica del decreto che dispone il rito immediato, il difensore potrà, a sua volta, depositare l'elenco di quelle ritenute rilevanti, chiedendone copia;
- sull'istanza provvede il p.m. e soltanto se l'abbia a rigettare il difensore potrà attivare (ma non ne avrà obbligo) la procedura di cui all'art.268, comma 6 c.p.p. ;
- anche in questo caso, l'acquisizione delle intercettazioni potrà avvenire sull'accordo delle parti senza necessità di ricorrere al g.i.p.; in caso di disaccordo nei termini già espressi esaminando la disciplina di cui all'art.415 bis, comma 2 bis c.p.p. valgono le

stesse considerazioni, con la necessaria instaurazione della procedura di acquisizione/stralcio avanti al g.i.p.

10.3. La perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi comunicativi informatici.

Riguardo alla **perizia di trascrizione** delle registrazioni (e di stampa dei flussi comunicativi) si richiama quanto annotato nel provvedimento del 12 maggio scorso.

In particolare, si deve ribadire che non si procederà alla perizia se il p.m. e i difensori si accordino di utilizzare le trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini (art.268, comma 7 c.p.p. «*Il giudice, con il consenso delle parti, può disporre l'utilizzazione delle trascrizioni delle registrazioni ovvero delle informazioni contenute nei flussi di comunicazioni informatiche o telematiche effettuate dalla polizia giudiziaria nel corso delle indagini. In caso di contestazioni si applicano le disposizioni di cui al primo periodo.*»).

Discende, pertanto, che si dovrà procedere obbligatoriamente alla perizia **soltanto** quando diventerà un adempimento **necessario**, ossia quando si dovrà celebrare il **dibattimento e non sia intervenuto l'accordo di cui all'art.268, comma 7 c.p.p.** appena richiamato.

Pertanto, in attuazione:

- qualora per il reato sia prevista l'**udienza preliminare**, sarà sempre preferibile che il p.m. non instauri la procedura di cui all'art.268, comma 7 c.p.p. immediatamente dopo la fase dell'acquisizione, potendo essere differita all'esito dell'udienza preliminare stessa, ossia al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (art.268, commi 6 e 7 c.p.p.).
- qualora non sia prevista l'udienza preliminare (tenendo conto che alcuni reati a citazione diretta consentono le intercettazioni), per le considerazioni già ampiamente svolte nel provvedimento del 12 maggio scorso, la perizia sarà chiesta al **giudice del dibattimento**, in quanto fino al momento degli atti preliminari al dibattimento l'imputato potrà ancora scegliere se adire a riti alternativi, i quali renderebbero inutile e solo dispendiosa la perizia di trascrizione;
- in caso di **decreto di giudizio immediato** e avvio della procedura di cui all'art.452, comma 2 bis c.p.p. si vorrà attendere lo spirare del termine concesso all'imputato per richiedere riti alternativi; se quest'ultimo preferirà il rito ordinario, il p.m. chiederà al g.i.p. di disporre la perizia di trascrizione al momento della formazione del fascicolo per il dibattimento (art.457 c.p.p.).

11. La procedura in caso di richiesta di misura cautelare personale.

Si deve fare riferimento alle considerazioni svolte nel provvedimento del 12 maggio scorso (paragrafo 16), nonché alle direttive emanate per la polizia giudiziaria in data 8 giugno 2020.

La riforma si ispira al criterio della *sobrietà* nel ricorso e all'uso delle intercettazioni da allegare alla richiesta cautelare, poiché il p.m. potrà riportare nella richiesta *“soltanto i brani essenziali delle comunicazioni e conversazioni intercettate”* (art.291, comma 1 *ter* c.p.p.) e il g.i.p., a sua volta, annoterà nell'ordinanza applicativa, *“quando necessario”, “soltanto i brani essenziali”* delle predette intercettazioni (art. 292 comma 2 *quater* c.p.p.).

In attuazione, pertanto:

- il p.m., redigendo la richiesta cautelare dovrà riportare solo i brani essenziali delle trascrizioni, mediante un'accurata selezione dei dialoghi più probanti, tralasciando il resto.
- un criterio orientativo nella scelta da effettuare è rappresentato dalla circolare del CSM che, in simili casi, auspica si ricorra a modalità espositive adeguate che *“non accentuino la lesione della riservatezza dei terzi estranei alle indagini, anche ricorrendo, se ritenuto opportuno e comunque funzionalmente adeguato, ad omettere riferimenti a cose o persone, se non strettamente necessari”*⁴;
- sarà, però, sempre necessario considerare che l'estrapolazione di singole frasi da una intera conversazione potrebbe comportare l'opposto rischio di un'alterazione del senso della stessa frase;
- si dovranno abbandonare, anche se in questo Ufficio non è mai avvenuto, quelle pregresse patologiche prassi operative, senza più trasferire quasi integralmente nella richiesta di misura cautelare il materiale raccolto nella informativa conclusiva della p.g.;
- del resto, si è già provveduto con le disposizioni emanate lo scorso 8 giugno a richiedere che la *sobrietà* contenutistica diventi pure patrimonio della polizia giudiziaria, in modo da facilitare il compito del p.m., trascrivendo, ove ovviamente possibile, soltanto i brani essenziali, magari evidenziandone la rilevanza;
- sarà, inoltre, buona norma formare e trasmettere al giudice anche l'elenco delle intercettazioni rilevanti ai fini di prova, onde consentirgli di provvedere all'esclusione officiosa di quelle non rilevanti o non utilizzabili;
- al proposito, con le disposizioni inoltrate alla polizia giudiziaria in data 8 giugno 2020 si è chiesto che quest'ultima, all'esito delle operazioni di intercettazione, rediga un'annotazione dedicata all'elenco delle conversazioni e comunicazioni rilevanti da inserire nella richiesta cautelare, riportando i brani essenziali;
- inoltre, mentre il p.m. dovrà selezionare le intercettazioni rilevanti per ottenere la misura cautelare, al contrario dovrà trasmettere al giudice qualsiasi registrazione che possa dimostrarsi astrattamente favorevole all'indagato, secondo il disposto di cui all'art. 291, comma 1, ultima parte c.p.p.;
- secondo una prospettiva realistica, l'elaborazione di una richiesta cautelare avrà sempre logico presupposto nell'istanza di ritardare il deposito ai difensori dei verbali e delle registrazioni (art.268, comma 5 c.p.p.);

⁴ Circolare CSM, pag.15.

- altrettanto realisticamente, mentre è in corso la redazione della richiesta cautelare alcune intercettazioni saranno probabilmente già concluse, altre ancora in essere;
- pertanto, poiché la disciplina prevede che il materiale delle intercettazioni e gli atti relativi siano conservati nell'archivio dedicato una volta concluse le operazioni, il p.m. "recupererà" dall'archivio gli atti e i verbali delle operazioni ormai concluse che intenderà allegare alla richiesta cautelare; diversamente per quelle ancora in corso e che intenderà utilizzare.

A sua volta il **g.i.p.** è chiamato a valutare la selezione del materiale inerente alle intercettazioni trasmesso dal p.m. E', infatti, previsto che il giudice debba stabilire quali conversazioni e comunicazioni utilizzare, ritenendole rilevanti, per l'adozione della misura cautelare, poi inserendo nel provvedimento soltanto i "*brani essenziali*", e posto che l'art.92, comma 1 *bis* disp.att. c.p.p. prevede che siano "*...restituiti al pubblico ministero, per la conservazione nell'archivio..., gli atti contenenti le comunicazioni e conversazioni intercettate ritenute dal giudice non rilevanti o inutilizzabili*".

Pur senza prevederlo espressamente, dunque, si attribuisce al giudice anche il dovere di vagliare le intercettazioni, escludendo quelle irrilevanti o non utilizzabili ed è plausibile ritenere che il g.i.p., esprimendosi sulla rilevanza delle intercettazioni, le acquisisca al procedimento "*inaudita altera parte*" (in questo caso il difensore).


Pertanto, adottata la misura cautelare, sia le registrazioni (e i flussi comunicativi informatici) i cui brani siano stati effettivamente utilizzati in quanto riprodotti nel testo dell'ordinanza cautelare sia anche quelle oggetto di trasmissione ai sensi dell'art. 291, comma 1, c.p.p. e che il giudice non abbia espressamente estromesso, ordinandone la restituzione ai sensi dell'art. 92, comma 1 *bis*, disp. att. c.p.p., possono ritenersi fin da quel momento acquisite agli atti.

Tuttavia, l'acquisizione in sede cautelare lascia sempre aperta la strada all'applicazione della procedura prevista ordinariamente per l'acquisizione e lo stralcio delle intercettazioni.

Infatti, salvo che per le intercettazioni propriamente inutilizzabili (art.103 c.p.p.), il p.m. potrà, in seguito, promuovere la procedura ordinaria per l'acquisizione delle captazioni ritenute non rilevanti dal giudice della misura e di cui lo sviluppo successivo dell'indagine dimostri il contrario.

Sugli altri aspetti e temi della riforma in materia di intercettazioni si richiamano i provvedimenti adottati nelle date 12 maggio 2020 e 8 giugno 2020.

Cuneo, 27 luglio 2020.


Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

- Al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Torino
- Al Consiglio Giudiziario presso la Corte di Appello di Torino
- Al CSM- Settima Commissione, Roma
- Al Ministero della Giustizia- DGSIA, Roma
- Al Presidente del Tribunale di Cuneo
- Al Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo
- Al Presidente della Sezione cuneese della Camera Penale del Piemonte Occidentale e Valle d'Aosta "V. Chiusano".

Sommario

PARTE PRIMA

1. Premessa.....	1
2. L'entrata in vigore della riforma.	2
3. L'art.268, comma 2 bis c.p.p. e le intercettazioni rilevanti ai fini delle indagini.	2
4. Le conversazioni irrilevanti.	3
5. Conversazioni inerenti al mandato difensivo.....	3
6. La trasmissione dei verbali e delle registrazioni per la conservazione nell'archivio (le modifiche agli artt.268, 269, l'abrogazione dell'art. 268 <i>bis</i> c.p.p.).	4
7. L'archivio delle intercettazioni.	5
7.1. Il personale dedicato all'archivio.	11
8. Il deposito degli atti, la procedura di acquisizione e di stralcio.....	13
9. L'acquisizione e lo stralcio; l'intervento del g.i.p.; la riproponibilità della procedura.....	13
10. La possibilità dell'acquisizione delle intercettazioni senza ricorrere al g.i.p.: le ipotesi di cui agli artt.415 bis, comma 2 bis e 454, comma 2 bis c.p.p.; la perizia di trascrizione delle registrazioni e di stampa dei flussi di comunicazioni.	14
10.1. L'eccezione di cui all'art.415 bis, comma 2 bis c.p.p.	14
10.2. L'eccezione di cui all'art.454, comma 2 bis c.p.p.	15
11. La procedura in caso di richiesta di misura cautelare personale.....	17